



Separarsi da un convivente violento può condurre all'espulsione dalla Svizzera

Caso 63, 08.01.2009

Vittima di violenze coniugali, "Juliana" decide di separarsi dal convivente svizzero con il quale ha avuto un figlio. Senza tenere conto dei motivi che hanno condotto alla separazione, il Servizio dei permessi e dell'immigrazione del Canton Ticino le nega la proroga del permesso di dimora e le ordina di lasciare la Svizzera. La figlia maggiore e il figlio minore di nazionalità svizzera sono pure colpiti da questa decisione.

Parole chiave : Rispetto della vita familiare (Art. 8 CEDU), legame con il padre, diritti del bambino (art. 3 e 10 Convenzione ONU sui diritti del fanciullo), violenza coniugale, diritto di soggiorno dopo dissoluzione della famiglia (art. 43, 50, 54, 96 LStr).

Persona interessata : "Juliana", cittadina brasiliana nata nel 1982, il figlio "Marcelo", cittadino svizzero, nato nel 2007 e la figlia "Marisa", cittadina brasiliana, nata nel 2002.

Origine : Brasile

Statut : permesso B (revocato)

Riassunto

Poco dopo il suo arrivo in Svizzera, "Juliana" conosce un cittadino svizzero e inizia a convivere con lui ottenendo un permesso di dimora annuale. Nel febbraio del 2007 nasce il loro figlio "Marcelo" che viene riconosciuto dal padre. Dal mese di giugno del 2007 il rapporto si deteriora e "Juliana" viene sempre più spesso maltrattata dal convivente, che arriva al punto di minacciarla di morte con un coltello da cucina. La donna sporge denuncia e decide di separarsi dal convivente che successivamente viene condannato per lesioni semplici e minacce nei suoi confronti. Come conseguenza della separazione, senza accertare minimamente i motivi per i quali la convivenza è cessata, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del canton Ticino (SPI) non le rinnova più il permesso di dimora annuale, motivando la decisione con il fatto che dal momento che è cessata la convivenza non ci sono più le condizioni per il suo rilascio, subordinato alla creazione di un nucleo familiare. La decisione, oltre ad interessare la figlia maggiore, colpisce anche il piccolo "Marcelo", di cittadinanza svizzera, che dovrà seguire la madre in un altro continente, nel quale difficilmente potrà mantenere un rapporto stabile con il padre.

Domande sollevate

- Separarsi dal padre del proprio figlio è spesso un passo difficile per una donna vittima di violenza tra le mura di casa. Rinviando dalla Svizzera una donna vittima di violenza domestica, le autorità cantonali non condannano le donne straniere a rimanere con il partner violento nonostante i maltrattamenti subiti per timore di perdere il permesso di soggiorno?
- Perché le autorità cantonali non tengono conto dell'art. 50 della LStr che prevede appositamente questo tipo di situazioni? (proroga del permesso di dimora nonostante la separazione quando il coniuge è vittima di violenza coniugale).

Cronologia

Gennaio 2006: arrivo in Svizzera e inizio della convivenza.

Febbraio 2007: nascita del figlio svizzero.

Giugno 2007: ricongiungimento familiare con la figlia maggiore nata da una precedente relazione.

Settembre 2007: denuncia contro il convivente per maltrattamenti e successiva separazione.

Ottobre 2007: revoca del permesso B e ordine di partenza.

27 agosto 2008: inoltro del ricorso contro la decisione della SPI.

22 ottobre 2008: ricorso respinto dalla SPI.

2 dicembre 2008: il Consiglio di Stato del Canton Ticino conferma la decisione della SPI.

Descrizione del caso

“Juliana” giunge in Svizzera nel gennaio del 2006. Dopo poche settimane inizia a convivere con un cittadino svizzero e ottiene un permesso di dimora annuale. Nel febbraio del 2007 nasce il loro figlio “Marcelo” che viene riconosciuto dal padre. Dal mese di giugno del 2007 il rapporto si deteriora e “Juliana” viene sempre più spesso maltrattata dal convivente, che arriva al punto di minacciarla di morte con un coltello da cucina. La donna sporge denuncia e decide di separarsi dal convivente che successivamente viene condannato per lesioni semplici e minacce nei suoi confronti. Come conseguenza della separazione, senza accertare minimamente i motivi per i quali la convivenza è cessata, la Sezione dei permessi e dell’immigrazione del canton Ticino (SPI) non le rinnova più il permesso di dimora annuale, motivando la decisione con il fatto che dal momento che è cessata la convivenza non ci sono più le condizioni per il suo rilascio, subordinato alla creazione di un nucleo familiare. La decisione, oltre ad interessare la figlia maggiore, colpisce anche il piccolo “Marcelo”, di cittadinanza svizzera, che dovrà seguire la madre in un altro continente, nel quale difficilmente potrà mantenere un rapporto stabile con il padre.

Dopo aver ricevuto una serie di autorizzazioni di corta durata (L), l’8 agosto 2008, “Juliana” riceve l’ordine di lasciare la Svizzera entro il 30 settembre 2008.

Inoltre un ricorso alla SPI spiegando che la separazione non è avvenuta per colpa sua, ma a causa delle violenze subite dal convivente che hanno reso impossibile proseguire la relazione sentimentale. Nel ricorso, “Juliana” spiega che i presupposti per una sua integrazione in Svizzera sono confermati dal momento che ha buone conoscenze della lingua italiana, ha un lavoro fisso che le consente di percepire un salario sufficiente per mantenere lei e i suoi due figli, non ha commesso nessuna infrazione alla legge e non ha mai fatto capo alla pubblica assistenza. “Juliana” espone anche la situazione del figlio “Marcelo”, che pur avendo la cittadinanza svizzera, in caso di espatrio sarebbe costretto a rinunciare al suo diritto di vivere in Svizzera e di mantenere i contatti con il padre.

Nonostante tutti questi elementi a favore di “Juliana” e dei suoi figli, nella sua decisione del 2 dicembre 2008, il Consiglio di Stato del canton Ticino dà ragione alla SPI e conferma la decisione di allontanamento.

Segnalazione : studio legale

Fonti : ricorso del 27.8.2008, decisione del Consiglio di Stato del 2.12.2008